



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. FALLIMENTARE

(Sovraindebitamento n. 9 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

visto il ricorso *ex art.* 6 l. 3/2012 proposto da LORENZINI GIAN PASQUALE in data 29.4.2020;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione sulla fattibilità del piano;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- la proposta prevede la dilazione del pagamento del creditore prelatizio oltre il termine di un anno dall'omologazione attribuendogli il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardato adempimento;
- non risulta allegata la visura camerale della *“la ditta individuale a lui intestata dal 1987 fino alla cancellazione di questa avvenuta in data 27/08/2019”*;

osservato che devono ritenersi non inserite nella proposta i riferimenti alla “formula della transazione novativa” e alla “liberazione di eventuali coobbligati”, contrastanti con la norma che prevede che l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012 sussistendo le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge;

p.q.m.

fissa l'udienza del 17.9.2020 h 13:30;

onera il ricorrente di depositare entro 30 giorni la visura camerale della *“ditta individuale a lui intestata dal 1987 fino alla cancellazione di questa avvenuta in data 27/08/2019”*;

dispone la comunicazione - a cura dell'organismo, entro trenta dalla comunicazione del presente provvedimento - ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di



telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta, dei suoi allegati e del presente decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

dispone che la comunicazione di cui al precedente paragrafo sia effettuata, a cura dell'organismo, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dei procuratori di tutti i creditori costituiti nella procedura esecutiva pendente nei confronti del debitore (n. 67/19);

dispone che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, l'O.C.C. depositi nel fascicolo telematico la prova dell'avvenuto perfezionamento delle suddette comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale;

ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 15/05/2020

Il Giudice



AVV. NORBERTO VENTOLINI
Via Luigi Bellati n. 3 - 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766.1813150- Fax 0766-030597
c.f. VNTNBR70E05C773J
P.IVA 01713400560

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 E SS. LEGGE 03/2012

Debitore: Sig. LORENZINI Gian Pasquale

Professionista incaricato: Dott. CORTI Fabio

Giudice delegato: Dott. BIANCHI Giuseppe





Indice

1. DATI ANAGRAFICI	3
2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI	4
3. RAGIONI PER LA PROPOSIZIONE DELLA PROPOSTA	5
4. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA	6
5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA	7
5.1 Elencazione dei debiti del sig. Lorenzini	8
5.2 Dettaglio dei debiti	8
6. CREDITI DEL RICORRENTE	9
6.1 Crediti del sig. Lorenzini	9
6.2 Dettaglio Crediti	10
7. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE	10
7.1 Beni del sig. Lorenzini	10
7.2 Dettaglio dei beni	10
8. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO	11
9. ATTI DI DISPOSIZIONE	11
9.1 Atti di disposizione	12
10. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO	12
10.1 Proposta di accordo	12
10.2 Dettaglio proposta	13
10.3 Modalità e tempistiche	14
10.4 Dettaglio timing	14
11. CONCLUSIONI	15
11.1 Compensi	15
11.2 Apertura della procedura	16





TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 E SS. LEGGE 03/2012

Per il proponente: sig. **Lorenzini Gian Pasquale** nato a St. Etienne Du Rouvray il 26/01/1960, cod. fis.: LRNGPS60A26Z110Y e residente in Anguillara Sabazia (Rm) in via Fabio Filzi n.26 rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini, (c.f.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, veniva nominato quale professionista delegato alle funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 comma 9 della L. 03/2012 il dott. Fabio Corti nella procedura RAVG 1726/18 il quale accettava l'incarico in data 18/01/2019 (all. 1. Nomina Gestore).

1. DATI ANAGRAFICI

Tabella 1: Dati anagrafici dei debitori



Titolo personale	sig.	
Cognome	Lorenzini	
Nome	Gian Pasquale	
P. Iva	---	
Cod. Fis.	LRNGPS60A26Z110Y	
Nascita	26/01/1960 St. Etienne Du Rouvray (Francia)	
Comune di residenza	Anguillara Sabazia (Rm)	
Indirizzo	via Fabio Filzi n.26	
Tel.	0766-1813150	
e-mail	norberto.ventolini@registerpec.it	
Situazione occupazionale	Artigiano	
Rapporto gruppo familiare	Padre	

2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI

Il proponente versa in una grave situazione debitoria, alla quale non è più in grado di far fronte, in considerazione delle sue attuali disponibilità finanziarie; detta situazione di difficoltà trova fondamento nelle seguenti circostanze principalmente derivanti da una progressiva riduzione della capacità reddituale e a sfortunate vicende familiari e giudiziarie:

- l'istante ha svolto la propria attività artigiana attraverso la ditta individuale a lui intestata dal 1987 fino alla cancellazione di questa avvenuta in data 27/08/2019. Prosegue fino ad oggi l'attività attraverso la società cooperativa Antar-Car (all. 20 CCIAA soc. Antar-car).

- il sig. Lorenzini ha creato e gestito la sua carrozzeria sin dal giugno 1986 nei locali, che egli stesso ha realizzato ivi disponendo di tutte le attrezzature e autorizzazioni per l'esercizio della professione, siti in Anguillara sul terreno di proprietà del sig. Agrestini Giacomo.

Nel 2007 gli eredi dell'Agrestini Giacomo, sig.ri Agrestini Angelo e Silvia, avviano un procedimento civile contro il sig. Lorenzini per il rilascio del loro terreno che quest'ultimo avrebbe occupato senza averne titolo.

Ne è seguito un primo giudizio di merito e un successivo giudizio di appello, entrambi: Sentenza n.7 del 16/02/2011 del Tribunale di Civitavecchia e sentenza n.7384 del 17/09/2018 della Corte di Appello di Roma, sfavorevoli all'odierno istante. Per tutta conseguenza il sig. Lorenzini viene dichiarato occupante *sine titulo* del terreno ove svolge la propria attività e condannato al rilascio dell'immobile nonché al risarcimento per complessivi 105mila euro in favore degli Agrestini.

Ad ulteriore aggravio di spese, poi, il sig. Lorenzini ha dovuto trasferire la propria carrozzeria presso altri locali in via del commercio n.5 sempre in Anguillara ed è rimasto debitore del procuratore incaricato della difesa in giudizio per 24mila euro.

- Nel 2005 il sig. Lorenzini contrae mutuo per l'acquisto della casa dove abita con la propria famiglia. Su questa viene iscritta ipoteca e ad oggi, con il



rapporto che viene saldato regolarmente secondo l'originario piano di ammortamento, residua un credito in favore della banca MPS di 93mila euro.

Sul medesimo immobile, in forza della sentenza favorevole ottenuta, i sig.ri Agrestini hanno iscritto pignoramento.

- Il nucleo familiare del sig. Lorenzini comprende la compagna sig.ra Denisi e i figli, di cui uno maggiorenne non ancora autosufficiente e l'altro minore, tutti a carico dell'Istante.

- A questo si aggiunga, che le condizioni di salute pregiudizievoli, sebbene a carattere transitorio e non permanente, del sig. Lorenzini negli ultimi anni hanno determinato la sospensione dell'attività lavorativa per lunghi periodi.

- L'accumularsi di debiti imprevisti insieme a quelli contratti da una normale famiglia, unitamente alla diminuzione del reddito prodotto in concomitanza di malattie o per il necessario trasferimento dell'attività, l'aumento delle spese familiari in coincidenza con la crescita dei figli hanno generato una cronica mancanza di liquidità di cui l'impossibilità di saldare oneri fiscali per 100mila euro.

Allo stato attuale l'istante è sprovvisto di denaro e/o altri strumenti liquidi per la soddisfazione di tutti i creditori, si trova perciò in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/12, ha predisposto la presente proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal Gestore dott. Fabio Corti.

3. RAGIONI PER LA PROPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono attualmente previste dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Tuttavia, non hanno visto una applicazione soddisfacente, anzi sono state molto rare le applicazioni condotte a termine, anche a causa di un testo normativo complicato e farraginoso. Il testo è stato attuato facendo ricorso al modello consolidato di riferimento, del quale risente una forte dipendenza, adattando gli istituti del sovraindebitamento a quelli del evidentemente datato R.D. 267/1942.

La riforma del sistema concorsuale, introdotta dalla Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attuato con il Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U. 14/02/2019 che entrerà in vigore aa agosto 2020, non trascura di condurre ad organicità la disciplina ed a superare la mancanza di talune previsioni.



Nelle more dell'entrata in vigore di detta riforma al fine di colmare detto vuoto normativo, la giurisprudenza ha dato una risposta positiva, affrontando la questione con taglio pratico e non può non rilevarsi come, dette pronunce, giungano a soluzioni interpretative, poi, tutte conformi al dettato normativo di cui si attende l'entrata in vigore.

- Ai fini della validità della proposta con falcidia dell'Iva al fine di dare corretto fondamento alla proposta di accordo come formulata, la quale annovera tra le voci, somme per debito IVA, si deve specificare: la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 con sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2019 n. 245, limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto». Così di fatto ammettendo la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento che prevede lo stralcio del debito IVA.

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a dettagliare le masse attive e passive.

4. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Stante la presenza di debiti accumulati cui il ricorrente non è in grado di far fronte per i motivi su addotti, e quindi, stante il verificarsi di uno stato di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, il ricorrente ha predisposto la presente proposta, che sarà verificata dal nominato Gestore.

Riguardo il presupposto di ammissibilità della domanda contenuto nell'art. 7 c.2 lettera a) della Legge 03/2012, tale disposizione esclude di poter accedere alle procedure sul sovraindebitamento il soggetto che sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla norma di riferimento.

Invero l'istante ha svolto la propria attività di carrozziere attraverso una ditta individuale, fino alla cancellazione ed oggi attraverso la società cooperativa Antar-Car (all. 19. CCIAA cariche LORENZINI), per quanto riguarda quest'ultima, la fallibilità del socio va esclusa in quanto la cooperativa, assume la struttura giuridica della società di capitali e gode, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta. L'art. 2518 cc. dispone, infatti, che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Per quanto riguarda, invece, la "ditta individuale Lorenzini Gian Pasquale" a norma dell'art. 10 della Legge fallimentare: *"Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno*



successivo”, essendo stata cancellata dal registro delle imprese il 27/08/2019 si deve procedere alla esclusione della fallibilità facendo riferimento ai parametri indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 1 della Legge Fallimentare.

Allo scopo di meglio chiarire questi punti, si deve specificare che:

1) la ditta individuale dal 01 gennaio 2016 è nel regime forfettario che prevede tra le varie cose l’esonero delle scritture contabili e dalla presentazione delle dichiarazione IVA,

2) la ditta individuale non ha l’obbligo di redazione dei bilanci,

Perciò l’unico documento ufficiale al fine di dimostrare l’attivo patrimoniale, i ricavi lordi e l’ammontare dei debiti della ditta rimane il c.d. “modello unico” del quale si allegano le dichiarazioni dell’ultimo triennio (all. 8. Redditi triennio) dai quali emerge:

1) per quanto riguarda **l’attivo patrimoniale**, l’articolo 1 della legge fallimentare fa riferimento all’imprenditore e non all’impresa, per cui andranno anche valutati dal tribunale tutti i rapporti che fanno capo all’imprenditore, a questo scopo l’elenco dei beni contenuto in questa proposta al paragrafo 7 e corredati dei rispettivi documenti quali: visure catastali, registro PRA ecc. dimostra un attivo patrimoniale non superiore a €500.000,00

2) per quanto riguarda i **ricavi lordi** desumibili dalla sommatoria dalle righe > da 22 a 27 riportate al rigo > 34 del quadro LM dei modelli unici del triennio: ricavi lordi **per il 2019 pari a €30.873,00, per il 2018 pari a €5.820,00 e per il 2017 pari a €5.700,00.**

3) per quanto riguarda **lo stato di indebitamento complessivo** nel rigo > LM37 colonna 6 modello unico Redditi PF vengono riportate le eccedenze di perdite pregresse, oltre che le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al L. 98/2011, ed **ammontano ad €0,00 per l’anno 2019, ad €0,00 per l’anno 2018 e pari ad €0,00 per l’anno 2017.**

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Ai fini dell’esame e della corretta valutazione della proposta avanzata dal debitore, l’istante dichiara che a tutt’oggi risulta la seguente situazione debitoria, come ricostruita in forza della documentazione in suo possesso, dagli estratti acquisiti presso il CRIF(all. 2. CRIF) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all. 3. Centrale rischi B d'I), nonché dall’attività di accertamento svolta, presso i soggetti ed Enti creditori (all. 4. AdE-Riscossione), (all. 5. Pendenze AdE), (all. 6. Pendenze INPS) e (all. 7. Pendenze Comune) dal Professionista nominato allo svolgimento dei compiti e funzioni di Organismo di composizione della crisi, dott. Fabio Corti.



5.1 Elencazione dei debiti del sig. Lorenzini

Nella seguente **Tabella n.2** si elencano i debiti per i quali l'Istante risponde, quale obbligato in solido in via diretta e/o di garanzia, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

Tabella 2

ELENCO DEI DEBITI						
<i>Nr</i>	<i>Creditore</i>	<i>Natura e/o privilegio</i>	<i>Motivazione e posizione</i>	<i>Massimo garantito</i>	<i>Valore ipoteca</i>	<i>Importo debito</i>
A	<i>AdE-Riscossione</i>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 95.318,48
B	<i>Pendenze AdE</i>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 4.919,75
C	<i>Pendenze INPS</i>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 44.783,69
D	<i>Pendenze Ente locale</i>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 11.386,00
E	<i>Banca MPS</i>	<i>privilegiato</i>	<i>mutuo ipotecario</i>		€ 300.000,00	€ 93.228,00
F	<i>Banca MPS</i>	<i>chirografo</i>	<i>prestito personale</i>			€ 2.595,00
G	<i>Banca MPS</i>	<i>chirografo</i>	<i>carta di credito</i>			€ 2.153,00
H	<i>Banca MPS</i>	<i>chirografo</i>	<i>fido di conto</i>			€ 4.999,00
I	<i>Banca MPS</i>	<i>chirografo</i>	<i>scoperto di conto</i>			€ 210,01
L	<i>Sig.ri Agrestini</i>	<i>privilegiato</i>	<i>pignoramento</i>		€ 105.077,01	€ 105.077,01
M	<i>Avv. Boffa</i>	<i>chirografo</i>	<i>precepto</i>			€ 23.944,18
Totale						€ 388.614,12

5.2 Dettaglio dei debiti

In ordine ai debiti di cui ai punti della **tabella n.2**:

- (A) trattasi di somme derivanti da cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione, giusto estratto degli archivi dell'agente alla riscossione (all. 4. AdE-Riscossione) per un importo pari ad €95.318,00;
- (B) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate, viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria (all. 5. Pendenze AdE) per un importo di €4.919,75 al netto delle cartelle già iscritte al ruolo dell'agente alla riscossione (all. 22. Tabella cartelle);
- (C) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell'INPS, viste le risultanze del sistema informativo del cassetto previdenziale (all. 6. Pendenze INPS);
- (D) trattasi di somme derivanti da pendenze nei confronti dell'ente locale ove ha residenza il sig. Lorenzini, viste le risultanze a seguito di interrogazione presso l'ente Comune di Anguillara Sabazia (all. 7. Pendenze Comune)
- (E) trattasi di somme derivanti da mutuo ipotecario (all. 3. Centrale rischi B d'I), acceso presso la banca MPS, garantito da ipoteca interna gravante sull'immobile intestato al sig. Lorenzini sito in Anguillara Sabazia alla via



F.Filzi n.26 (all. 26. Nota iscrizione ipoteca volontaria). Il cui credito residuo ammonta ad €93.228,00 ad oggi *in bonis*;

(F) trattasi di somme derivanti da prestito personale (all. 2. CRIF), erogato dalla banca MPS per una somma residua di €2.595,00 ad oggi *in bonis*;

(G) trattasi di somme derivanti dal *plafond* utilizzato (all. 2. CRIF), della carta di credito emessa da banca MPS e le cui somme utilizzate ammontano a €2.153,00;

(H) trattasi di somme derivanti dall'apertura del fido di conto corrente (all. 2. CRIF), concesso dalla banca MPS per una somma utilizzata ammonta a €4.999,00;

(I) trattasi di somme derivanti da scoperto sul conto corrente n.667.31 intestato a sig. Lorenzini acceso presso la banca MPS, come indicato da ultimo estratto conto (all. 21. Estratti c/c 667.31 MPS triennio) alla data del 30/09/2019;

(L) trattasi di somme derivanti da sentenze di condanna Trib. Ord. Civitavecchia n. 7 del 16-22/02/2011 e Corte App. Roma n. 7384 del 17/09/2011, per cui è stata promossa l'esecuzione a mezzo atto di pignoramento immobiliare (all. 27. Pignoramento immobile) sull'immobile intestato al sig. Lorenzini siti in Anguillara Sabazia alla via F.Filzi n.26, per un importo di €105.077,01;

(M) trattasi di somme derivanti da atto di precetto (all. 23. Atto di precetto avv. Boffa) notificato dall'avv. Franco Boffa per crediti di natura professionale il cui ammontare è pari ad €23.944,18.

Non risultano altre posizioni debitorie in capo al sig. Lorenzini GianPasquale.

6. CREDITI DEL RICORRENTE

Si dà atto che risultano, in favore dell'Istante, le seguenti posizioni di credito:

6.1 Crediti del sig. Lorenzini

Tabella 3

ELENCO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E REDDITO			
Nr	Conto corrente / reddito e/o pensione	Riferimento	Importo
a	Reddito complessivo lordo	Quadri RN + LM 2018	€ 36.959,00
b	Reddito complessivo lordo	Quadri RN + LM 2017	€ 11.906,00
c	Reddito complessivo lordo	Quadri RN + LM 2016	€ 8.306,00
d	Canone di locazione	annuale	€ -
e	c/c 667.31 MPS	saldo al 30/09/2019	vedere Tabella 2 let. I



6.2 Dettaglio Crediti

In ordine ai crediti di cui ai punti della **tabella n.3**:

(a), (b) e (c) trattasi del reddito complessivo lordo del triennio 2018-2016 “riquadro RN1 della dichiarazione dei redditi” sommato alla determinazione del volume d'affari dell'attività di impresa (definita con gestione separata Quadro LM della dichiarazione unica) dello stesso (all. 8. Redditi triennio). Dalla sommatoria dei riquadri delle dichiarazioni 2019/2017, relative agli anni d'imposta 2018/2016, RN e LM si ricavano redditi: per l'anno 2018 €36.959,00 (€6.086,00 + 30.873,00), per l'anno 2017 €11.906,00 (€6.086,00 + €5.820,00) e per l'anno 2016 €8.306 (€2.606,00 + €5.700,00) ;

(d) trattasi delle somme percepite dal sig. Lorenzini per la locazione di parte dell'immobile a lui intestato, sito in Anguillara Sabazia, via F.Filzi n.26 (all. 24. Contratto di locazione), il cui corrispettivo annuo ammonta ad €6.600,00, tale cifra è presente nella dichiarazione dei redditi relativamente all'importo netto percepito pari ad €6.000,00 e pertanto non viene ripetuta nella tabella 3.

7. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE

Si dà atto che risultano di proprietà dell'Istante i seguenti beni:

7.1 Beni del sig. Lorenzini

Tabella 4

ELENCO DEI BENI				
BENI IMMOBILI				
Nr	Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
A	via F.Filzi n. 26 Anguillara Sabazia (Rm)	N.c.f. Fgl. 8, part. 397, cat. A7	100%	€ 400.000,00
BENI MOBILI REGISTRATI				
Nr	Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima
B	Autovettura FIAT Uno	Targa: RM47118E / Immatr. 1975	100%	€ -
C	Autovettura Suzuki Wagon R	Targa: CR654BH / Immatr. 2004	100%	€ 1.000,00
D	Autovettura Mercedes CLK	Targa: BE902JS / Immatr. 1999	100%	€ 3.000,00
E	Autovettura FIAT Punto	Targa: AX738NZ / Immatr. 1987	100%	€ -
BENI MOBILI REGISTRATI				
Nr	Oggetto	dati	Proprietà	Stima
F	Quote soc. cooperativa ANTA-CAR	cod. fis.: 15363171008		€ -

7.2 Dettaglio dei beni

In ordine ai beni di cui ai punti della **tabella n.5**:

(A) trattasi, come da visura Catastale (all. 10. Visura Catastale), di una villa di proprietà esclusiva del sig. Lorenzini ed il cui valore di stima risultante da perizia (all.), è pari ad €400.000,00;



(B) trattasi, come da visura PRA (all. 9. Visura PRA), di autovettura storica, targa: RM47118E, FIAT Uno di proprietà esclusiva del sig. Lorenzini, immatricolata nel 1975 ed il cui valore non è qualificabile di apprezzamento economico;

(C) trattasi, come da visura PRA (all. 9. Visura PRA), di autovettura Suzuki wagon R, targa: CR654BH, di proprietà esclusiva del sig. Lorenzini, immatricolata nel 2004 ed il cui valore approssimativo è quantificabile in ca. €1.000,00;

(D) trattasi, come da visura PRA (all. 9. Visura PRA), di autovettura Mercedes CLK, targa: BE902JS, di proprietà esclusiva del sig. Lorenzini, immatricolata nel 1999 ed il cui valore approssimativo è quantificabile in ca. €3.000,00;

(E) trattasi, come da visura PRA (all. 9. Visura PRA), di autovettura FIAT Punto, targa: AX738NZ, di proprietà esclusiva del sig. Lorenzini, immatricolata nel 1987 ed il cui valore non è qualificabile di apprezzamento economico;

(F) trattasi delle quote sociali della soc. cooperativa denominata ANтар-CAR (all. 20 CCIAA soc. Antar-car), costituita 11/07/2019, di proprietà del sig. Lorenzini che non è suscettibile di valutazione economica.

Non risulta che il sig. Lorenzini sia proprietario di altri beni immobili e/o mobili.

8. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia e residenza che si deposita (all. 11. Residenza e Stato di Famiglia), risulta il seguente nucleo familiare:

- a.1) sig. Lorenzini Gian Pasquale
- a.2) sig.ra Desini Fabiana, convivente a carico
- a.3) Lorenzini Giuliano, figlio maggiorenne a carico
- a.4) Lorenzini Giuliana, figlia minore a carico

Tutti i soggetti sopra indicati sono formalmente residenti in Anguillara Sabazia (Rm) alla via F.Filzi n.26.

Il Ricorrente dichiara che le spese necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia e tali da considerarsi inderogabili per garantire un dignitoso tenore di vita, come da dichiarazione sottoscritta (all. 12. Spese Familiari) di cui si fa carico al 100% sono pari ca. €1.150 /mese.

9. ATTI DI DISPOSIZIONE

Ai sensi della Legge 3/12 il debitore allega gli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni, come da visure ipotecarie in allegato (all. 13. Visura Ipotecaria).



9.1 Atti di disposizione

Non risulta che la sig. Lorenzini abbiano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni.

10. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Si procede ad illustrare le modalità proposte di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con le necessarie preliminari considerazioni.

- Ai fini dell'omologazione si prevede di non escludere dal voto, ai fini del raggiungimento della maggioranza, i creditori garantiti da privilegio ex art. 11 c.2 L. 3/12 che, infatti, si propone di soddisfare integralmente, ma con dilazionamento.

- Ai fini della stralciabilità del debito assistito da privilegio legale, tra le poste di credito, che il piano propone di soddisfare solo parzialmente, figurano anche quelle di cartelle fiscali, previdenziali e comunali garantite da privilegio generale mobiliare. A questo riguardo dobbiamo ricordare come recente giurisprudenza abbia ribadito il principio della falcidiabilità dei crediti privilegiati, mutuato dall'art. 160, comma 2, della Legge Fallimentare e applicabile alle procedure di sovraindebitamento (Corte Cost. sentenza n. 245/2019).

- Ai fini della fattibilità dell'accordo, giova qui ricordare come anche i redditi futuri del sig. Lorenzini sarebbero crediti, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" (Nella giurisprudenza il principio è stato ripreso anche da Cass., 2 febbraio 2009, n. 2569) di cui all'art. 810 cc. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore) e poiché hanno un valore tale da garantire il soddisfacimento delle posizioni creditorie nella modalità di seguito esplicitata, pertanto alla presente proposta non partecipa alcun garante della fattibilità dell'accordo prevista dal comma 2 dell'art. 8 della L. 03/2012.

10.1 Proposta di accordo

Tanto premesso, il presente piano è una proposta di accordo che prevede di proporre ai creditori il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed una remissione parziale dei debiti chirografari, da soddisfarsi tramite i propri beni ed i propri redditi futuri secondo un piano di rientro rateale, senza l'intervento di garanzie da parti di terzi e con la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

Considerato che ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto col voto dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti ammessi



ad esprimersi e stante la non escludibilità dal computo del credito della banca MPS e del credito degli eredi Agrestini che si propone di soddisfare integralmente, ma con dilazionamento. Pertanto le percentuali di voto sul totale dei crediti ammessi pari a €388.614,12 risultano come segue:

Tabella 5

DIRITTI DI VOTO E PERCENTUALI DI SODDISFAZIONE					
<i>Nr</i>	<i>Creditore</i>	<i>Vantato</i>	<i>Voto</i>	<i>Soddisfazione %</i>	<i>Soddisfatto</i>
A	<i>AdE-Riscossione</i>	€ 95.318,48	24,53%	5%	€ 4.765,92
B	<i>Pendenze AdE</i>	€ 4.919,75	1,27%	5%	€ 245,99
C	<i>Pendenze INPS</i>	€ 44.783,69	11,52%	5%	€ 2.239,18
D	<i>Pendenze Ente locale</i>	€ 11.386,00	2,93%	5%	€ 569,30
E	<i>Banca MPS Privilegiato</i>	€ 93.228,00	23,99%	100%	€ 93.228,00
F	<i>Banca MPS Chirografo</i>	€ 9.957,01	2,56%	5%	€ 497,85
G	<i>Sig.ri Agrestini</i>	€ 105.077,01	27,04%	100%	€ 105.077,01
H	<i>Avv. Boffa</i>	€ 23.944,18	6,16%	5%	€ 1.197,21
Totali		€ 388.614,12	100,00%		€ 207.820,47

10.2 Dettaglio proposta

In ordine alla proposta di soddisfazione il sig. Lorenzini propone:

A) la soddisfazione del 5% del credito della AdE-Riscossione di €95.318,48, per il quale non è stato iscritto pignoramento immobiliare, **per la somma di €4.765,92;**

B) la soddisfazione del 5% del credito delle pendenze AdE di €4.919,75, per il quale non è stato iscritto pignoramento immobiliare, **per la somma di €245,99;**

C) la soddisfazione del 5% del credito dell'INPS di €44.552,68, per il quale non è stato iscritto pignoramento immobiliare, **per la somma di €2.239,18;**

D) la soddisfazione del 5% del credito dell'Ente locale Comune di Anguillara Sabazia, di €11.386,00, per il quale non è stato iscritto pignoramento immobiliare, **per la somma di €569,30;**

E) la soddisfazione del 100% del credito ipotecario di I grado della banca MPS: di €93.228,00 **per la somma di €93.228,00;**

F) la soddisfazione del 5% del credito chirografo della banca MPS: di €2.595,00, di €2.153,00, di €4.999,00 e di €210,01 (totale €9.957,01) **per la somma di €497,85.**

G) la soddisfazione del 100% del credito ipotecario di II grado degli eredi Agrestini: di €105.077,01 **per la somma di €105.077,01;**

H) la soddisfazione del 5% dei creditori chirografo, avv. Boffa: di €23.944,18 **per la somma di €1.197,21.**

Così prevedendo il pagamento della somma complessiva di €207.820,47.



Fanno parte dell'accordo anche le somme destinate alle spese di procedura con carattere di prededucibilità che si stimano in ca. €3.000,00.

10.3 Modalità e tempistiche

La presente proposta, come evidenziato, prevede il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare.

Considerato che:

- Le entrate mensili del sig. Lorenzini sono ipotizzabili facendo riferimento: all'aumento tendenziale dei ricavi aziendali che sono passati dalle poche migliaia di euro negli anni corrispondenti al termine del contenzioso legale e conseguente trasloco dell'azienda 2016 e 2017 ai quasi 37mila del 2018 (infra "paragrafo 6.2"). Si può affermare, pertanto, che i ricavi futuri si attesteranno più vicino a quelli del 2018, ovvero più vicini ai ricavi di una impresa che sta svolgendo una normale attività. Ne risulta un reddito annuo disponibile dato dalla tendenza all'aumento dei ricavi ($8306+11906/2=10.106$ $10.106+36959/2$) pari a ca. €24.000 annui. A questi si aggiunga il ricavo annuo per la locazione di €6000. Risulta una somma complessiva di €30.000 annui, dalla quale escludere le spese necessarie al sostentamento di ca. €1.150/mese.

Residuando, così, al debitore la somma indicativa di € 1.350 mensili disponibili per l'esecuzione del piano proposto.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo

Tabella 6

TIMING RIENTRO		dal 90esimo giorno dall'omologa								
	Ratei	entro 90gg	1	2	60	61	120	121	240	Tot
a	AdE-Riscossione		79,43	79,43	79,43					4.765,92
b	Pendenze AdE	245,99								245,99
c	Pendenze INPS		37,32	37,32	37,32					2.239,18
d	Pendenze Ente locale	569,30								569,30
e	Banca MPS Privilegiato		388,45	388,45	388,45	388,45	388,45	388,45	388,45	93.228,00
f	Banca MPS Chirografo	497,85								497,85
g	Sig.ri Agrestini		437,82	437,82	437,82	437,82	437,82	437,82	437,82	105.077,01
h	Avv. Boffa	1.197,21								1.197,21
n	Oneri di procedura	3.000,00								
Totali			943,02	943,02	943,02	826,27	826,27	826,27	826,27	207.820,47

10.4 Dettaglio timing

In ordine alle tempistiche il sig. Lorenzini propone:



a) il pagamento in 60 rate mensili, a partire dal mese successivo al 90esimo giorno dell'omologa del piano, di importo di €79,43 a saldo del debito nei confronti di AdE-Riscossione;

b) il pagamento in unica soluzione entro il 90esimo giorno dell'omologa del piano, dell'importo di €491,98 a saldo del debito nei confronti della Agenzia delle Entrate;

c) il pagamento in 60 rate mensili, a partire dal mese successivo al 90esimo giorno dell'omologa del piano, di importo di €37,32 a saldo del debito nei confronti dell'INPS;

d) il pagamento in unica soluzione entro il 90esimo giorno dell'omologa del piano, dell'importo di €569,30 a saldo del debito nei confronti dell'Ente locale Comune di Anguillara Sabazia;

e) il pagamento in 240 rate mensili, a partire dal mese successivo al 90esimo giorno dell'omologa del piano, di importo di €388,45 a saldo del debito ipotecario nei confronti di MPS;

f) il pagamento in unica soluzione entro 90esimo giorno dell'omologa del piano, dell'importo di €497,85 a saldo dei debiti chirografi nei confronti di MPS;

g) il pagamento in 240 rate mensili, a partire dal mese successivo al 90esimo giorno dell'omologa del piano, di importo di €437,82 a saldo del debito ipotecario nei confronti di eredi Agrestini;

h) il pagamento in unica soluzione entro il 90esimo giorno dell'omologa del piano, dell'importo di €1.197,21 a saldo del debito chirografo nei confronti dell'avv. Boffa;

n) il pagamento degli oneri di procedura, detratti gli acconti, entro 90 giorni dal giorno dell'omologa del piano in unica soluzione di €3.000,00.

11. CONCLUSIONI

11.1 *Compensi*

Ai fini della liquidazione del Professionista nominato dott. Fabio Corti, si dà atto che il compenso verrà determinato dallo stesso entro i limiti definiti dal Regolamento e dal Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 ed in conformità alle tariffe dell'Organismo di Composizione della Crisi di appartenenza, oltre Iva e cassa, al netto degli acconti già percepiti.

In ordine al compenso spettante allo scrivente difensore, per l'attività svolta nell'interesse dei debitori, lo stesso è stato determinato, in applicazione dei parametri inerenti le materia di competenza della volontaria giurisdizione.



11.2 Apertura della procedura

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora i sig. chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si chiede altresì la sospensione di ogni eventuale ed ulteriore procedura esecutiva oltre alla sospensione della già pendente procedura esecutiva pendente al Tribunale.

Si allegano i seguenti documenti:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▶ 1. Nomina Gestore▶ 2. CRIF▶ 3. Centrale rischi B d'I▶ 4. AdE-Riscossione▶ 5. Pendenze AdE▶ 6. Pendenze INPS▶ 7. Pendenze Comune▶ 8. Redditi triennio▶ 9. Visura PRA▶ 10. Visura Catastale▶ 11. Residenza e Stato di Famiglia▶ 12. Spese Familiari▶ 13. Visura Ipotecaria▶ 14. Visura Protesti | <ul style="list-style-type: none">▶ 15. Cancelleria esec. immob. e mob.▶ 16. Cancelleria lavoro▶ 17. Cancelleria civile▶ 18. Carichi Pendenti e Casellario▶ 19. CCIAA cariche LORENZINI▶ 20. CCIAA soc. Antar-car▶ 21. Estratti c/c 667.31 MPS triennio▶ 22. Tabella cartelle▶ 23. Atto di precetto avv. Boffa▶ 24. Contratto di locazione▶ 25. Nota iscrizione pignoramento▶ 26. Nota iscrizione ipoteca volontaria▶ 27. Pignoramento immobile▶ 28. Stima immobile |
|--|--|

Con osservanza

Tarquinia lì 28/02/2020

Avv. Norberto Ventolini

